

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI, AI FINI DELL'INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI NONCHE' LA RIPARAZIONE E I PICCOLI INTERVENTI SUGLI STESSI

CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 1
Oggetto

L'oggetto è l'affidamento del servizio inerente la materiale affissione dei manifesti commissionati al servizio delle pubbliche affissioni, gestito in forma diretta dal Comune di Cecina, sugli impianti a ciò predisposti, la defissione di manifesti affissi abusivamente su impianti, spazi e muri cittadini dell'intero territorio comunale, il mantenimento in efficienza dei suddetti impianti, nonché la riparazione e piccoli interventi sugli stessi, come meglio di seguito specificato.

L'ulteriore finalità perseguita, in correlazione alla natura della prestazione ed alla concreta modalità di esecuzione, è quella dell'inserimento di soggetti svantaggiati, che deve essere assicurata a pena di esclusione, nonché monitorata e rendicontata annualmente dal referente della cooperativa aggiudicataria.

Articolo 2
Servizio

a) Affissione di manifesti

Il servizio di affissione dei manifesti verrà effettuato con le seguenti modalità:

- L'ufficio comunale consegna tre volte alla settimana e più precisamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alla ditta incaricata i manifesti da affiggere, unitamente all'ordine giornaliero di affissione nel quale sono indicati il tipo ed il numero dei manifesti da affiggere e gli spazi in cui i singoli manifesti dovranno essere affissi, indicati in apposita nota a tale scopo predisposta;
- La ditta incaricata ritira, presso il competente ufficio comunale, il materiale da affiggere, tre volte alla settimana e più precisamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 9.30; per particolari esigenze del servizio, l'ufficio comunale si riserva di variare l'orario di consegna sopra precisato. In caso di affissioni relative alla materia elettorale, per motivi di urgenza correlati ad adempimenti normativi, i manifesti dovranno essere ritirati ed affissi anche in giorni diversi dal lunedì, mercoledì e venerdì e comprenderanno altresì le plance all'uopo predisposte per la propaganda elettorale;
- La ditta incaricata nello stesso giorno in cui vengono consegnati e ritirati i manifesti, effettua la materiale affissione degli stessi nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordine giornaliero di consegna, con personale e mezzi propri;
- E' fatto obbligo alla ditta incaricata di segnalare qualsiasi situazione oggettiva riguardante la anormale disponibilità ed inefficienza degli impianti;

- La ditta incaricata, il giorno successivo all'affissione, ha l'obbligo di trasmettere al competente ufficio comunale la nota delle affissioni eseguite.

b) Mantenimento in efficienza degli impianti

La ditta incaricata ha il compito di mantenere in efficienza gli impianti per affissione sui quali effettua l'affissione dei manifesti stessi e dunque deve provvedere a:

- rimuovere gli strati di manifesti affissi, che non potranno superare il numero di 5 manifesti soprammessi;
- pulire le cornici degli impianti dai residui di colla od altre incrostazioni derivanti dall'uso degli impianti stessi;

La ditta incaricata ha altresì l'obbligo delle segnalazioni urgenti di operazioni che esulano da tali interventi.

c) Defissione dei manifesti abusivi

E' fatto obbligo alla ditta incaricata di segnalare all'ufficio comunale la presenza di manifesti affissi abusivamente. La ditta incaricata, a seguito di specifica richiesta del competente ufficio Comunale provvede alla immediata copertura mediante affissione di carta bianca o defissione di manifesti affissi abusivamente sugli impianti delle pubbliche affissioni gestite dal Comune e/o su spazi e muri cittadini nell'intero territorio comunale. Può essere compresa, oltre la rimozione del manifesto anche la pulizia della superficie sottostante, se trattasi di spazi a muro, ed il loro trattamento con materiale anti-affissione.

d) Riparazioni e piccola manutenzione impianti

Gli interventi da effettuare prevedono la manutenzione e riparazione degli impianti per pubbliche affissioni di diverso formato in varie vie del comune mediante:

- riposizionamento dell'impianto;
- verniciatura, previa pulizia dei montanti, con antiruggine e 2 mani di vernice;
- riparazione impianto;
- sostituzione dell'impianto.

Le prestazioni relative alle riparazioni ed alla piccola manutenzione degli impianti saranno svolte esclusivamente su richiesta dell'Amministrazione senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa o diritto in ordine alla quantità e tipologia degli interventi richiesti.

I materiali per l'esecuzione dei lavori dovranno, a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, essere riconosciuti della migliore qualità e rispondenti ai requisiti necessari all'intervento.

L'accettazione dei materiali, da parte degli uffici comunali competenti non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera.

Nel caso di non accettazione, l'impresa è tenuta a sostituirli, a sue spese, con altri, provvedendo a rimuoverli entro il termine fissato dagli uffici comunali competenti.

Nel caso di inadempienza, è facoltà degli uffici comunali competenti, di provvedervi direttamente e a spese dell'aggiudicatario, a carico del quale va posto anche qualsiasi danno che potesse da ciò derivare.

Per regola generale e nell'esecuzione delle prestazioni, l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, ai migliori procedimenti della tecnica, attenendosi agli ordini che impartiranno i competenti uffici comunali.

Prestazioni imperfette od eseguite non in perfetta aderenza alle norme stabilite dal presente capitolato d'appalto e agli ordini che avranno impartito i competenti uffici comunali, dovranno essere demolite e ricostruite a sue spese dal gestore.

Gli uffici comunali competenti si riservano in ogni modo il diritto di modificare l'ordine di esecuzione delle prestazioni, secondo le proprie priorità, senza che il gestore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Quando le prestazioni si svolgono su strada, la ditta aggiudicataria, nella esecuzione degli stessi, dovrà mettere in atto, previ contatti con il Comando Polizia Municipale, tutte quelle precauzioni per la sicurezza, previste sia dal Nuovo Codice della Strada, che dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri (D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni del Comune devono essere dati per iscritto dai competenti uffici comunali.

Art. 3

Riferimenti legislativi e soggetti legittimati a concorrere

La presente selezione è riservata alle Cooperative Sociali iscritte nelle sezioni B e loro Consorzi iscritti nella sezione C dell'Albo Regionale di cui alla L. n. 381 dell'8.11.1991 e alla L.R.T. n. 87 del 24.11.1997, ovvero se con sede legale in altra regione, iscritti nei rispettivi albi regionali istituiti in applicazione della L. 381/91 e della conseguente normativa regionale di riferimento, singolarmente o in forma associata anche temporanea ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 3 della L.R.T 87/97;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese della CC.IAA;
- c) avere tra le finalità statutarie anche l'erogazione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente selezione;
- d) avere adeguata capacità economica e finanziaria, come attestata dall'autocertificazione circa i rapporti relativi agli ultimi tre anni con Istituti di credito che possono, su richiesta dell'amministrazione, attestare l'affidabilità della cooperativa, nonché circa l'impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, bilanci o estratti di bilanci comprovanti la suddetta capacità;
- e) rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- f) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- g) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili di cui alla L. 12.03.1999 n. 68.

Articolo 4

Vigilanza e controllo

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria di quanto previsto dal presente capitolato.

Articolo 5

Durata servizio - Attivazione

La durata del servizio è stabilita in **3 (tre) anni, decorrenti dal 1° giugno 2016**, salva l'eventuale diversa tempistica correlata agli adempimenti amministrativi conseguenti all'aggiudicazione, con

facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.

La Cooperativa dovrà garantire, a pena della decadenza dell'aggiudicazione, di essere in grado, alla **data di avvio dell'incarico, ovvero dal 1 giugno 2016**, di attivare il progetto di servizio presentato ed approvato in sede di gara.

Articolo 6 Corrispettivo

a) Le prestazioni di cui all'art. 2 punti a) e b) sopra enunciate, dovranno essere effettuate con personale proprio e mezzi di propria disponibilità, la cui consistenza dovrà essere tale da garantire la regolare affissione giornaliera di un numero di fogli, delle dimensioni di cm. 70x100, fino ad un massimo di 250, oltre al relativo mantenimento in efficienza degli impianti come sopra specificato.

La defissione dei manifesti abusivi di cui all'art. 2 punto c) sopra enunciata, può comprendere oltre che la materiale rimozione dei manifesti anche la pulizia della superficie sottostante ed il suo trattamento con il materiale antiaffissioni.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere di volta in volta autorizzati dal competente ufficio comunale.

La ditta incaricata è tenuta al rispetto delle modalità di intervento previsto nel presente articolo, a meno che non venga espressamente richiesta dall'Amministrazione comunale una procedura diversa.

Gli interventi oggetto del presente capitolato dovranno essere effettuati nei tempi tecnici occorrenti, servendosi di mezzi idonei ed eseguendo il lavoro a regola d'arte, facendo salva l'Amministrazione comunale da responsabilità verso terzi, connesse con le operazioni di cui sopra.

L'importo globale delle prestazioni di cui all'art. 2 punti a), b) e c), per le tre annualità oggetto del presente affidamento, è pari ad € 40.320,00=, corrispondente ad € 13.440,00= annui, oltre IVA, dedotto il ribasso offerto.

L'importo massimo stimato dell'appalto per le prestazioni di cui all'art. 2 punti a), b) e c), riferito all'intero periodo comprensivo dell'eventuale ripetizione per le ulteriori due annualità, è pari a presunti € 67.200,00=, al nettoti IVA.

I corrispettivi di cui sopra sono comprensivi dell'asporto e scarico dei materiali di risulta, le cui operazioni conseguenti fanno carico alla ditta incaricata.

I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero), in quanto non vi sono rischi di interferenze per le modalità di espletamento del servizio

b) Le prestazioni di riparazioni e piccola manutenzione cui all'art. 2 punto d) sopra enunciate da contabilizzarsi a numero, saranno pagati in base ai seguenti prezzi base oltre IVA, dedotto il ribasso offerto:

1) riposizionamento impianto	€ 165,00
2) Verniciatura	€ 110,00
3) Riparazione impianto	€ 195,00
4) sostituzione impianto	€ 205,00

I corrispettivi di cui sopra sono comprensivi dell'asporto e scarico dei materiali di risulta, le cui operazioni conseguenti fanno carico alla ditta incaricata.

Articolo 7
Modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato mediante selezione ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 24.11.1997 n. 87, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti, da determinarsi sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A) Merito tecnico organizzativo

MAX PUNTI 35

A1	Descrizione del modello organizzativo e curriculum della cooperativa, con indicazione della quantità di personale impiegato annualmente dalla cooperativa nella globalità delle sue attività, con specificazione del tipo di rapporto di lavoro	Punti da 0 a 7
A2	Servizi per l'inserimento lavorativo con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto dell'appalto gestiti in precedenza dal concorrente	Punti da 0 a 9
A3	Descrizione dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all'erogazione dei servizi, di cui le cooperative abbiano la disponibilità o di cui intendono dotarsi in caso di convenzionamento.	Punti da 0 a 10
A4	Formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dalla cooperativa.	Punti da 0 a 9

B) Qualità del progetto e del servizio

MAX PUNTI 35

B1	Programma di recupero ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati da inserire	Punti da 0 a 11
B2	Progetto di gestione complessiva e integrata dei servizi volto all'attivazione delle risorse nonché all'erogazione dei servizi a richiesta (massimo 5 pagine times new roman 12, interlinea 1,5)	Punti da 0 a 14
B3	Piano dettagliato del personale destinato al servizio, evidenziando il numero dei soggetti svantaggiati inseriti o da inserire: si ricorda che l'inserimento di soggetti svantaggiati è "conditio sine qua non" per l'affidamento del servizio, in carenza del quale si determina l'esclusione dalla procedura	Punti da 0 a 10

Per ogni voce in elenco i punteggi saranno attribuiti percentualmente secondo le modalità sottoindicate:

- ottimo	100%
- più che adeguato	70%
- adeguato	50%
- sufficiente	35%
- inadeguato	0%

Si procederà alla cd. riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente sulla base di quanto previsto dal bando-tipo della AVCP. Al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nelle tabelle sopra riportate per l'OFFERTA QUALITATIVA e per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, si procederà con attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte.

Saranno escluse dalla gara le proposte per le quali sia stato assegnato un punteggio per l'offerta qualitativa del servizio inferiore a 40 punti, dopo la riparametrazione.

Il coefficiente 30 verrà attribuito al soggetto che avrà offerto il maggior ribasso, per le altre offerte il punteggio sarà determinato secondo la formula definita dalle istruzioni START della “proporzionalità inversa”, che di seguito si riporta: $P_i = P_{max} * (R_i/R_{max})$ dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico START.

L'offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con espressione fino a due cifre decimali.

Il ribasso unico si intende riferito, e sarà applicato, sia all'offerta a corpo che alle prestazioni a richiesta.

In carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché la stessa soddisfi i requisiti del bando.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento motivato, la facoltà di non procedere alla aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative oggettive, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

L'aggiudicazione è quindi impegnativa per l'aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionate e formalizzate le attività di riferimento nel novero dell'assetto ordinamentale vigente.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta qualitativa e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Articolo 8

Obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge relativamente ai contratti di lavoro ed alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione malattie ed alla previdenza sociale. Il soggetto aggiudicatario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi.

Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

La Cooperativa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria al momento dell'offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o da essa receda.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione comunale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo, la stazione appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione comunale direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui alla gara in oggetto tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia delle finalità del servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previste: in particolare dovrà assicurare l'inserimento di soggetti svantaggiati nei termini proposti in sede di gara, relazionando annualmente in ordine al positivo esito dell'inserimento stesso.

La Cooperativa si impegna, inoltre, a svolgere l'attività oggetto del presente capitolato con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore;

La cooperativa dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm..

L'aggiudicatario dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale.

La Cooperativa dovrà assicurare la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore

Articolo 9

Garanzie e coperture assicurative

Cauzione provvisoria – Si rimanda a quanto indicato nell'avviso di selezione.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo N. 50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art.

103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza tipo di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004, n. 123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso Decreto 123/2004.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, che abbiano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, prestatori d'opera e a cose, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, che tengaindenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi e danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento dei servizi in oggetto, avente validità per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 10 Pagamenti

Per i servizi di cui all'art. 2 punti a), b) e c), la corresponsione avverrà sulla base delle fatture emesse alla fine di ogni mese dalla ditta incaricata.

Per i servizi di cui all'art. 2 punto d), la corresponsione avverrà sulla base dei dati risultanti dagli ordini di intervento e dalle fatture emesse alla fine di ogni mese dalla ditta incaricata.

Il comune procederà ai pagamenti solo dopo aver verificato mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva del soggetto aggiudicatario.

Articolo 11 Formalizzazione Aggiudicazione - Spese

La formalizzazione dell'aggiudicazione avverrà con la stipula del relativo contratto, alla sottoscrizione del quale l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile nei termini indicati dall'Amministrazione. Nelle more della formalizzazione l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile all'attivazione del servizio a partire dal 1 giugno 2016. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 12 Controversie - Foro competente

Per tutte le controversie fra il Comune e la Cooperativa che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

Articolo 13 Privacy

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione del servizio inerente la materiale affissione dei manifesti, il mantenimento in efficienza degli impianti nonché la riparazione ed i piccoli interventi sugli stessi, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 15 Fallimento dell'affidatario o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 17

Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile la cooperativa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00=, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all'Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla

contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l'importo della penale applicata mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell'importo della penale stessa. L'incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso la cooperativa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell'importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 18 **Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute alla cooperativa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell'aggiudicatario del servizio, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta.

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del gestore, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale definitivo.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Art. 19 **Codice di comportamento**

La cooperativa dichiara:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.